

COMUNE DI GRAGLIA

DENUNCIA AI FINI DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - 2009

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

Visto il Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507 e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte riguardante la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Visto il vigente Regolamento comunale che disciplina il Tributo

invita

tutti i contribuenti ad attenersi alle sotto elencate disposizioni ai fini della denuncia originaria, di variazione o cessazione dell'occupazione di locali ed aree site nel territorio comunale.

1) Denuncia originaria

Entro il **20 gennaio 2010**, coloro che hanno iniziato ad occupare o detenere locali ed aree scoperte operative (con esclusione, pertanto, di tutte le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili) dopo il 1.1.2009, devono presentare al Comune la denuncia di inizio occupazione o detenzione.

La denuncia deve essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dal comune, compilata con tutte le indicazioni richieste e sottoscritta.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate (art.70 Dlgs 507/1993).

2) Denunce integrative o modificative

Nelle medesime forme previste al punto 1, i contribuenti sono tenuti a presentare denuncia integrativa o modificativa, anche di quella già prodotta in base al precedente ordinamento del tributo, entro il **20 gennaio 2010** nelle seguenti ipotesi:

a) variazioni relative ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia,

3) Denuncia di cessazione

Ai sensi dell'art.64, 3° comma, del Dlgs 507/1993, al fine di ottenere l'abbuono del tributo, è necessario presentare all'Ufficio Tributi del Comune apposita denuncia di cessazione dell'occupazione.

4) Sanzioni:

a) L'omessa o incompleta denuncia contestata mediante avviso di accertamento comporta una soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata.

La predetta soprattassa è ridotta al 5% nell'ipotesi di denuncia tardiva prodotta entro un mese dal termine di presentazione previsto per legge.

Nell'ipotesi di denuncia tardiva prodotta con ritardo superiore al mese rispetto al termine di presentazione si applica una soprattassa pari al 20%.

Qualora la denuncia risulti infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

b) infrazioni formali - Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia, che non comportano un mancato, parziale o tardivo pagamento del tributo viene irrogata la pena pecuniaria da EURO 25,82 a EURO 77,47 determinata in base alla gravità della violazione.

c) interessi - sulle somme dovute a titolo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al punto a) si applicano gli interessi di legge, per ritardata iscrizione a ruolo.

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio Tributi del comune (tel. 015/63119)

Graglia, li 28/12/2009

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Lo Manto Dott Nicoletta